

- dell'articolo 85, paragrafo 1, la concessione dell'esenzione per categorie di accordi ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, non può arrecare, rispetto a detto divieto, un qualsivoglia pregiudizio, anche implicito, nei confronti di un accordo considerato individualmente.
3. Né il tenore dell'articolo 85, né quello dell'articolo 86 giustificano una distinzione fra gli ambiti di applicazione rispettivi di detti due articoli a seconda dello stadio economico al quale le imprese operano.
4. Concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato C.E.E. non è soltanto quella che possono farsi i contraenti vincolati da un accordo, ma anche quella possibile fra una sola parte e i terzi.
5. Un contratto d'esclusiva può, senza implicare abuso di posizione dominante, essere atto a pregiudicare il commercio fra gli stati membri e, nel contempo per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, ricadendo così sotto il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato C.E.E.
6. L'articolo 184 del trattato C.E.E. non ha lo scopo di consentire ad una delle parti di contestare l'applicabilità di qualsiasi regolamento a sostegno di un ricorso qualsiasi; il regolamento di cui si eccipisce l'illegittimità dev'essere direttamente o indirettamente applicabile alla fattispecie controversa.

Nella causa 32-65 promossa dal

GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
rappresentato dal ministro plenipotenziario Adolfo Maresca,
vice-capo del Contenzioso diplomatico del Ministero degli
affari esteri, in qualità di agente,
assistito dal sostituto avvocato generale dello Stato, Pietro
Peronaci,
e con domicilio eletto a Lussemburgo presso la sede dell'
Ambasciata d'Italia,

ricorrente,

contro

- 1) IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
rappresentato dal dott. Raffaello Fornasier, consigliere
giuridico, in qualità di agente,
e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il sig. Jacques
Leclerc, segretario dei Consigli delle Comunità europee,

2) LA COMMISSIONE DELLA C.E.E.,

rappresentata dal dott. Alberto Sciolla-Lagrange, consigliere giuridico, in qualità di agente,
e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il Sig. Henri Manzanarès, segretario del servizio giuridico degli esecutivi europei,

convenuti,

causa avente ad oggetto :

- 1° L'annullamento dell'articolo 1 e seguenti del regolamento n. 19-65 C.E.E. del Consiglio della C.E.E. in data 2 marzo 1965 (G.U. delle Comunità europee n. 36 del 6 marzo 1965, pag. 533-65) relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, a categorie di accordi e pratiche concordate;
- 2° Nonché la declaratoria d'inapplicabilità (a norma dell'articolo 184 del trattato C.E.E.) dell'articolo 4, paragrafo 2, n. 2, lettere a) e b), e dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 17-62 del Consiglio della Comunità Economica Europea, in data 6 febbraio 1962 (G.U. delle Comunità europee n. 13 del 21 febbraio 1962, pag. 204-62);
- 3° Ed inoltre la declaratoria d'inapplicabilità (a norma dell'articolo 184 del trattato C.E.E.) del regolamento n. 153-62 della Commissione della Comunità Economica Europea in data 21 dicembre 1962 (G.U. delle Comunità europee n. 139 del 24 dicembre 1962, pag. 2918-62),

LA CORTE

composta dai signori :

Charles-Léon Hammes, presidente,
Louis Delvaux, presidente di Sezione,
A. M. Donner, A. Trabucchi e R. Lecourt (relatore), giudici,
avvocato generale : K. Roemer,
cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

Col regolamento 17-62 del 6 febbraio 1962, il Consiglio stabiliva che dovessero essere notificati alla Commissione gli accordi

per i quali gli interessati intendono ottenere l'esonero dal divieto stabilito dall'articolo 85, paragrafo 3. Tale formalità veniva però esclusa per alcuni tipi di accordi definiti all'articolo 4, paragrafo 2.

Mediante il regolamento n. 153-62 del 21 dicembre 1962, la Commissione semplificava le formalità per la notifica di determinati accordi detti di concessione esclusiva.

Infine, col regolamento n. 19-65 del 2 marzo 1965, il Consiglio conferiva alla Commissione la facoltà di adottare norme che le permettessero di esentare categorie intere d'accordi dall'osservanza delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3.

Il 31 maggio 1965 il governo della Repubblica italiana ricorreva contro il Consiglio e, per quanto necessario, contro la Commissione C.E.E. onde ottenere l'annullamento del regolamento n. 19-65 del Consiglio e onde far dichiarare l'inapplicabilità degli articoli 4 e 5 del regolamento n. 17-62 del Consiglio e del regolamento n. 153-62 della Commissione, in forza dell'articolo 184 del trattato.

II — Le conclusioni delle parti

Il governo della Repubblica italiana conclude che la Corte voglia :

« accogliere il ricorso ed annullare il regolamento n. 19-65 C.E.E. del Consiglio della Comunità Economica Europea in data 2 marzo 1965 (G.U. delle Comunità europee n. 36 del 6 marzo 1965, pag. 533-65) indicato in epigrafe. Nel caso in cui sia ritenuto che la presente controversia metta in causa i regolamenti indicati al n. 2 e 3 nell'epigrafe del presente ricorso od altri a questi connessi o coordinati, dichiarare inapplicabili detti regolamenti ai sensi dell'articolo 184 del trattato;
provvedere come di giustizia per le spese. »

Nella memoria del 5 luglio 1965, la Commissione C.E.E. chiede che la Corte voglia :

« pronunciarsi in via pregiudiziale sulla ricevibilità del ricorso in ordine alla domanda di dichiarazione d'inapplicabilità del regolamento n. 153-62 della Commissione, e ciò ai sensi dell'articolo 91 del regolamento di procedura; dichiarare irricevibile e pertanto respingere il ricorso per quanto riguarda la richiesta dichiarazione d'inapplicabilità del regolamento n. 153-62 della Commissione;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. »

Nel controricorso del 28 luglio 1965, il Consiglio della C.E.E. chiede alla Corte di :

« dichiarare infondate le conclusioni del ricorrente dirette all'annullamento del regolamento 19-65 del Consiglio;
dichiarare irricevibili e, a titolo sussidiario, infondate le conclusioni del ricorrente dirette a far dichiarare inapplicabili gli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 2, del regolamento 17-62, nonché le disposizioni del regolamento 153-62 della Commissione;
condannare il ricorrente alle spese. »

Nella prima replica del 15 novembre 1965, il governo della Repubblica italiana si opponeva a che l'eccezione d'irricevibilità sollevata dai convenuti fosse esaminata in via preliminare e confermava le sue precedenti conclusioni.

In seguito all'ordinanza 18 novembre 1965, con cui la Corte ha rinviato al merito, la Commissione, nel controricorso del 20 dicembre 1965, ha chiesto alla Corte di :

« dichiarare irricevibile, per difetto dei presupposti d'applicazione dell'articolo 184 del trattato, il ricorso del governo della Repubblica italiana per quanto riguarda la richiesta dichiarazione d'inapplicabilità del regolamento 153-62 della Commissione;
in via subordinata, e nella denegata ipotesi d'irricevibilità della domanda, respingere perché infondato il ricorso del governo della Repubblica italiana per quanto riguarda la richiesta dichiarazione d'inapplicabilità del regolamento 153-62 della Commissione;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. »

Nella replica depositata il 18 gennaio 1966 il governo italiano, in risposta al controricorso della Commissione, ha chiesto alla Corte di :

« accogliere il proposto ricorso e, dichiarati inapplicabili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184 del trattato C.E.E., i regolamenti indicati ai nn. 2 e 3 nell'epigrafe del medesimo ricorso (e cioè regolamento n. 17-62 del Consiglio C.E.E., articolo 4, paragrafo 2, n. 2, lettere a) e b), articolo 5, paragrafo 2 — nonché il regolamento n. 153-62 della Commissione C.E.E.), annullare il regolamento impugnato n. 19-65 del Consiglio C.E.E. in data 2 marzo 1965; provvedere come di giustizia sulle spese. »

Nella controreplica dell'11 febbraio 1966, la Commissione « conferma integralmente le conclusioni del controricorso in data 20 dicembre 1965 ».

Nella controreplica del 15 febbraio 1966, il Consiglio « si richiama integralmente alle conclusioni già presentate nel controricorso ».

Nell'udienza del 1º marzo 1966, le parti hanno tenuto ferme le conclusioni in precedenza formulate.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

A — *Sulla domanda principale del ricorso : annullamento del regolamento 19-65 del Consiglio*

1. Primo mezzo tratto dalla violazione dell'articolo 85, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 87 del trattato

Il governo della Repubblica italiana si duole che il regolamento 19-65 sia stato concepito, non secondo il principio che è consentito tutto ciò che non è vietato, ma come se « fosse vietato tutto quello che non è consentito ».

Vietando taluni accordi incompatibili con il mercato comune, l'articolo 85, paragrafo 1, avrebbe infatti implicato logicamente che il regolamento 19-65 dovesse innanzi tutto stabilire la portata del divieto prima di determinare le eccezioni contemplate dall'articolo 85, paragrafo 3. Omettendo di fare ciò, il regolamento avrebbe dunque stabilito che tutto « di regola, è vietato in via generale », mentre l'articolo 87, paragrafo 1, aveva disposto l'adozione di ulteriori norme per l'applicazione dei principi emananti dal complesso dell'articolo 85.

Statuendo sull'eccezione senza definire previamente la regola generale cui si riferisce la deroga, il regolamento 19-65 avrebbe un orientamento diametralmente opposto a quello degli articoli 85 e 87.

Il consiglio della C.E.E. obietta innanzi tutto che il regolamento 19-65 non doveva ribadire un divieto chiaramente espresso nell'articolo 85, paragrafo 1, la cui efficacia normativa è innegabile dall'entrata in vigore del regolamento 17-62, come la Corte ha già affermato (sentenza *Bosch*, 13-61).

Inoltre, se il regolamento 17-62 autorizzava la Commissione a concedere esoneri individuali, il regolamento 19-65 le concederebbe facoltà di emanare regolamenti per categorie intere di accordi nella misura in cui essi rientrano nella sfera d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1. Quindi il regolamento 19-65 non avrebbe ampliato la sfera d'applicazione dei divieti posti dall'articolo 85, ma anzi avrebbe creato gli strumenti necessari per gli esoneri per categorie.

D'altro canto, tale regolamento non avrebbe definito né l'eccezione, né la regola contenute nell'articolo 85, ma si sarebbe limitato a stabilire un ambito entro il quale la Commissione dovrà precisare al contempo e la regola... e le eccezioni. La censura mossa ai regolamenti del Consiglio sarebbe in effetti diretta contro lo stesso trattato, la cui economia non consisterebbe nel reprimere taluni abusi in fatto di accordi leciti in linea di massima, ma nel vietare gli accordi che rispondono a determinati criteri, salvo ammettere eccezioni. Sarebbe anzi possibile affermare che tutto è permesso ad eccezione degli accordi che ricadono sotto il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1. Quindi, autorizzando la Commissione ad esonerare certe categorie di accordi che presentano determinate caratteristiche, il regolamento 19-65 non avrebbe vietato tutti gli altri accordi, che sarebbero leciti ove non presentino le caratteristiche contemplate dall'articolo 85, paragrafo 1, e vietati nel caso contrario in virtù, non già del regolamento 19-65, ma dell'articolo 85 del trattato.

Infine, significherebbe voler limitare in modo non conforme al trattato il potere di valutazione conferito al Consiglio dall'articolo 87, il pretendere che il regolamento 19-65 avrebbe dovuto disciplinare l'eventuale esonero di ogni altro accordo.

Il governo della Repubblica italiana solleva allora la questione del se l'articolo 87 debba intendersi come riferito piuttosto all'articolo 85, paragrafo 3, che all'articolo 85, paragrafo 1. Esso contesta la tesi del Consiglio secondo cui il regolamento 17-62 avrebbe già precisato in precedenza la portata dell'articolo 85, paragrafo 1. Esso contesta inoltre che il regolamento 19-65 non abbia fornito maggiori chiarimenti complementari sull'articolo 85, paragrafo 3, che sull'articolo 85, paragrafo 1. Il regolamento avrebbe in effetti determinato una disciplina giuridica emanante dall'articolo 85, paragrafo 3, mentre la sfera d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, resterebbe priva di qualsiasi chiarimento. Detta situazione striderebbe ancor più con gli articoli 85 e 87 dal momento che il Consiglio reputa ora che l'articolo 85, paragrafo 1, non necessiterebbe di alcun chiarimento.

Il governo della Repubblica italiana si limita a prendere atto della tesi avversaria secondo cui « tutto è permesso, salvo ciò che è vietato » e si riserva di tornare sull'argomento in occasione del secondo motivo. Egli fa rilevare tuttavia che detto principio non può esimere dal controllare se il regolamento 19-65 non sia stato ispirato da intendimenti opposti o se, attraverso uno sviamento di potere, esso non conduca ad effetti e risultati contrari a quelli voluti e disposti dal trattato.

Infine, il ricorrente non contesta il potere di valutazione del Consiglio nell'applicazione dell'articolo 87 del trattato. Ma l'esercizio di tale potere non può giungere al punto di violare l'articolo stesso. Ora, tale sarebbe il procedimento che porta a statuire sulle eccezioni prima di aver definito la regola. Il reale significato dell'articolo 85 richiederebbe che si determinassero innanzi tutto le caratteristiche essenziali del divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1, e quindi le caratteristiche complementari che possono far esentare da detto divieto. Procedere in senso opposto costituirebbe una violazione dell'articolo 85, specie poi che l'articolo 87 ha previsto la necessità che i principi dell'articolo 85 costituiscano indistintamente oggetto di regolamenti d'applicazione. Posta la gravità dell'articolo 85, gli operatori economici avrebbero il diritto di conoscere esattamente quali accordi non sono loro consentiti. L'incertezza sarebbe talmente nociva all'attività economica che l'articolo 87 avrebbe avvertito l'esigenza di dissiparla entro breve termine.

Il Consiglio della C.E.E. ritiene che il ricorrente non abbia dedotto nuovi argomenti ed ha l'impressione che egli intenda colpire sostanzialmente l'attività svolta dalla Commissione in proposito impugnando formalmente il regolamento 19-65. Il regolamento 19-65 ha la funzione di determinare i limiti della facoltà conferita alla Commissione di emanare regolamenti d'applicazione al fine di precisare i requisiti positivi e negativi che gli accordi devono presentare onde poter beneficiare del-

l'esenzione per categoria. Per contro, il regolamento 19-65 non contiene indicazioni sulle clausole che devono o non devono contenere gli accordi che ne costituiscono l'oggetto, onde poter beneficiare dell'esenzione. Quindi tutte le osservazioni del ricorrente sull'atteggiamento della Commissione circa gli accordi di cui trattasi non hanno alcuna pertinenza nella presente causa.

Esaminando più specialmente il primo mezzo, il Consiglio contesta che il regolamento 19-65 abbia definito l'eccezione contemplata dall'articolo 85, paragrafo 3.

Sarebbe ambigua l'affermazione del ricorrente secondo la quale detto regolamento avrebbe introdotto una « disciplina giuridica » dell'articolo 85, paragrafo 3. Se il ricorrente intende asserire che il regolamento contiene una specificazione del contenuto normativo dell'articolo 85, paragrafo 3, l'asserzione sarebbe erronea, poiché il regolamento non precisa affatto i requisiti necessari per ottenere l'esenzione. Se per contro il termine viene usato nel senso di elaborazione di un procedimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, l'espressione sarebbe appropriata. In questa ipotesi sarebbe infatti altrettanto vero che il regolamento 17-62 — al quale il regolamento 19-65 non costituisce deroga — contiene una « disciplina giuridica » dell'articolo 85, paragrafo 1, vale a dire della stessa regola che si fa carico al Consiglio di non aver posto in essere prima dell'eccezione.

2. Secondo mezzo tratto dalla violazione degli articoli 2 e 3 f) del trattato, in relazione con gli articoli 87 e 85, paragrafi 1 e 3, nonché da sviamento di potere

Il governo della Repubblica italiana rileva la contraddizione in cui sarebbe incorso il Consiglio nei confronti della filosofia liberistica del trattato e degli scopi primari definiti negli articoli 2 e 3 f).

Determinando i casi di deroga contemplati dall'articolo 85, paragrafo 3, il regolamento 19-65 del Consiglio non sarebbe solamente partito dal presupposto erroneo che gli accordi così determinati siano tutti disciplinati dall'articolo 85, ma inoltre avrebbe fatto pesare una presunzione minacciosa sugli accordi della stessa categoria stipulati tra più di due imprese o sugli accordi limitati a due imprese che però non presentino tutti i requisiti indicati. Si desumerebbe inoltre dall'articolo 1, secondo comma, interpretato alla luce dell'articolo 1, primo comma, nonché dal quinto ed ultimo considerando di detto regolamento, che gli accordi che rientrano nelle categorie da esso contemplate, se non presentano i requisiti richiesti per poter beneficiare delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, sono in contrasto con il disposto dell'articolo 85, paragrafo 1, e quindi viziati di nullità assoluta. Tale misura sarebbe illegittima poiché, dichiarando di permettere esenzioni per categorie, il regolamento rischia al contrario di

colpire importanti categorie di accordi perfettamente compatibili con gli scopi del trattato o addirittura necessari al loro conseguimento. Per queste ragioni sussisterebbe dunque violazione degli articoli 2 e 3 f) del trattato, nonché degli articoli 87 e 85, paragrafi 1 e 3, ed il Consiglio avrebbe commesso uno sviamento di potere.

Il Consiglio della C.E.E. sostiene che il regolamento 19-65 non ha affatto modificato la situazione degli accordi di concessione esclusiva rispetto a quanto stabilisce l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato. L'articolo 1 del regolamento autorizza la Commissione a dichiarare l'inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, nei confronti di questo tipo di accordi, qualora essi presentino determinati requisiti, tuttavia « senza pregiudizio dell'applicazione del regolamento 17-62 ». Quindi un contratto di esclusiva che non presenti i requisiti previsti dall'articolo 85, paragrafo 1, rimarrebbe lecito e le parti conserverebbero la facoltà di far valere che, per questo motivo, esse non devono farsi esonerare da un divieto inapplicabile alla fattispecie.

Il regolamento 19-65 non avrebbe creato per alcun accordo una situazione più « inquietante » di quella che deriva dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato. Tutti i tipi di accordo contemplati dall'articolo 1, a) e b) del regolamento — rispondano essi o meno ai requisiti che la Commissione stabilirà — verrebbero colpiti dal divieto soltanto qualora presentassero gli elementi contemplati dall'articolo 85, paragrafo 1; essi possono essere notificati con la riserva dell'inapplicabilità di detto articolo.

L'unica differenza nella disciplina degli accordi di concessione esclusiva ammessi o meno al beneficio dell'esenzione per categorie potrebbe reperirsi in una valutazione complessiva favorevole nel primo caso ed in una valutazione individuale nel secondo, che può sfociare sia nell'inapplicabilità del divieto (articolo 85, paragrafo 1), sia nell'esonero (articolo 85, paragrafo 3). La semplificazione delle formalità per alcuni accordi non pregiudicherebbe minimamente il risultato dell'esame individuale per gli altri. Il regolamento 19-65 non avrebbe dunque sancito che tutti gli accordi appartenenti alle categorie in esso contemplate sono disciplinati dall'articolo 85, paragrafo 1 o 3, del trattato.

Il governo della Repubblica italiana, mettendo in rilievo la maggior cura necessaria per identificare lo sviamento di potere attraverso gli scopi dichiarati e i risultati indirettamente ottenuti, ravvisa nel quinto considerando del regolamento 19-65 la prova dell'intendimento punitivo. Nel settimo considerando e nell'articolo 4-1 di detto regolamento il ricorrente identifica inoltre l'indizio di una tendenza restrittiva, nei confronti degli accordi elencati dall'articolo 1 a) e b), tendenza confermata dalla formulazione dell'ultimo considerando, secondo cui « se non si trovano riunite le condizioni menzionate all'articolo 85, paragrafo 3,

un'esenzione non può restare acquisita ». Questa serie d'indizi dello sviamento di potere sarebbe infine completata dall'espressa menzione del regolamento 153-62 fatta nel quinto considerando del regolamento 19-65, tenuto conto del fatto che, sotto specie di una pura semplificazione amministrativa, il regolamento 153-62 avrebbe « iniziato il progressivo assorbimento degli accordi de quo sotto il rigore dell'articolo 85, paragrafo 1, salvo il beneficio per alcuni della deroga del paragrafo 3 ».

Inoltre, sotto il profilo dello sviamento di potere, il regolamento 19-65 violerebbe una seconda volta l'articolo 87 giacché esso ha colpito vaste categorie di accordi che sono compatibili invece con gli scopi del trattato. Quindi gli articoli 2 e 3 f) del trattato sarebbero stati anch'essi violati.

Secondo il Consiglio della C.E.E., lo sviamento di potere denunciato dalla ricorrente « consisterebbe nell'aver incluso nella sfera d'applicazione dell'articolo 85 accordi che vi erano estranei ». Gli accordi che non soddisfano le condizioni volute dall'articolo 85, paragrafo 1, non sarebbero però contemplati dal regolamento 19-65. Essi non sarebbero quindi esenti, né indirettamente colpiti dal divieto.

L'interpretazione data dal ricorrente alle intenzioni del Consiglio nel quinto, settimo ed ultimo considerando, nonché nell'articolo 4-1 del regolamento 19-65, non sarebbe fondata. Il regolamento costituirebbe una mera semplificazione del procedimento di esonero; gli accordi estranei a tale semplificazione non sarebbero affatto, come sostiene il ricorrente, « tutti gli accordi appartenenti alle categorie contemplate dal regolamento 19-65 che non rispondono ai requisiti stabiliti dalla Commissione nei suoi regolamenti d'applicazione, bensì tutti gli accordi che presentano le caratteristiche enunciate dall'articolo 85, paragrafo 1, il cui procedimento di esonero non è stato semplificato ». Il Consiglio ritiene infine che gli accordi che non presentano i requisiti prescritti dall'articolo 85, paragrafo 1, semplicemente non sono stati presi in considerazione.

3. Terzo mezzo tratto dalla violazione degli articoli 85, 86 e 222 del trattato

a) L'articolo 1, paragrafo 1 a) del regolamento 19-65

Il governo della Repubblica italiana ritiene che la Corte si è limitata ad ammettere (sentenza *Bosch* 13-61 del 6 aprile 1962) la possibilità e non già la certezza dell'applicazione dell'articolo 85 del trattato agli « accordi verticali ». Tale articolo riguarderebbe infatti i fenomeni economici tra operatori che agiscono sul piano orizzontale, mentre l'articolo 86 disciplinerebbe i rapporti tra operatori che intervengono in fasi successive, in senso verticale. Quindi, in una concessione di quest'ultimo tipo con diritto di

esclusiva, i due contraenti, non essendo in concorrenza tra loro, non sarebbero soggetti all'articolo 85. L'accordo verticale, ove implicasse conseguenze pregiudizievoli al commercio tra gli Stati membri, perderebbe il carattere di liceità, non in virtù dell'articolo 85, ma dell'articolo 86 che reprime l'abuso di posizioni dominanti. L'articolo 85 non sarebbe quindi dettato dal proposito di proteggere i contraenti, ma dal desiderio di salvaguardare la concorrenza « anche per i terzi utilizzatori ». Sarebbe vano perciò riconoscere una qualunque particolarità nei punti d) ed e) dell'articolo 85, paragrafo 1, giacché questa norma è simile, per non dire identica, a quella dei punti c) e d) dell'articolo 86. Di conseguenza i due casi summenzionati nell'articolo 85 non dovrebbero esser considerati di per se stessi, ma in relazione alla disposizione fondamentale dell'articolo 85, paragrafo 1, come pure i due casi sopracitati dell'articolo 86 non potrebbero esser considerati di per se stessi, ma in rapporto all'articolo 86, paragrafo 1, di cui fanno parte.

Il Consiglio della C.E.E. assume innanzi tutto che l'atto introduttivo è impreciso circa le considerazioni che avrebbero indotto ad escludere gli accordi verticali dalla sfera d'applicazione dell'articolo 85.

Il considerare leciti accordi verticali che falsano la concorrenza, col pretesto che essi non costituiscono un abuso di posizione dominante, sarebbe però contrario agli articoli 2 e 3 f) che stabiliscono « che la concorrenza non è falsata nel mercato comune ». Tale tesi sfocerebbe d'altro canto nella dichiarazione d'inapplicabilità dell'articolo 85 agli accordi orizzontali, in quanto potrebbero ricadere sotto l'articolo 86.

D'altro lato, la Corte avrebbe già affermato che non è escluso che l'articolo 85 si applichi agli accordi verticali (sentenza 13-61). Nell'atto introduttivo si domanderebbe peraltro di distinguere — mentre il trattato non distingue — tra accordi orizzontali e verticali. Escludendo questi ultimi dalla sfera d'applicazione dell'articolo 85 sotto l'erroneo pretesto che i contraenti non possono essere in concorrenza fra loro, l'atto introduttivo contraddirebbe un'altra delle sue affermazioni : quella secondo cui l'articolo 85 non avrebbe lo scopo di tutelare i contraenti, bensì di salvaguardare la concorrenza e prevenire gli effetti nocivi che si produrrebbero anche per i terzi utilizzatori se il libero gioco della concorrenza rimanesse falsato. Un accordo verticale potrebbe falsare la concorrenza proprio rispetto ai terzi utilizzatori (grossisti ed acquirenti sul mercato). La tesi dell'inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, agli accordi verticali dovrebbe inoltre essere suffragata dalla dimostrazione che tali accordi non possono pregiudicare il commercio tra Stati membri, oppure non possono falsare la concorrenza nel mercato comune. La dimostrazione sarebbe tanto più impossibile in quanto le concessioni di esclusiva —

come d'altronde i tipi di accordi previsti dall'articolo 1, primo comma (b) del regolamento 19-65 — sarebbero senz'altro atte a restringere la concorrenza.

Il Consiglio si chiede infine quale sia la portata dell'argomento contenuto nell'atto introduttivo e tratto dall'articolo 85, paragrafo 1, d) ed e). Pur ammettendo l'analogia, se non l'identità, tra detta disposizione e quella dell'articolo 86, c) e d), esso conclude che l'accordo è vietato quando presenta le caratteristiche contemplate non solo nell'uno o nell'altro punto dell'articolo 85, paragrafo 1, considerati separatamente, ma dall'articolo 85, paragrafo 1, nel suo complesso.

Il governo della Repubblica italiana replica che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento 19-65 si riferisce ai rapporti tra produttore e concessionario esclusivo. Ciascun produttore mira a introdursi quanto più possibile sul mercato. Quest'aspirazione è conforme agli scopi dell'articolo 2 del trattato. Il mezzo di penetrazione è costituito dalla sua organizzazione commerciale, che può essere incorporata nell'impresa (soprattutto nelle grandi imprese), o rivestire la forma di una concessione a un terzo (caso frequente per le piccole imprese). La scelta dipende però da molti elementi che è impossibile ricondurre ad una regola generale. La distinzione tra i due sistemi non ha dunque importanza per l'applicazione dell'articolo 85.

Queste considerazioni sarebbero ancor più evidenti nel caso di un contratto di esclusiva. Allorché l'impresa stessa provvede alla distribuzione dei suoi prodotti, essa si occupa del rifornimento dei vari depositi ed evita che l'attività dell'uno interferisca con quella dell'altro e la situazione non ha nulla d'illecito. Perché dovrebbe essere altrimenti nel caso di concessionari? Le esigenze sarebbero le medesime e identica sarebbe la necessità di un'organizzazione di vendita razionale che può assumere la forma di una concessione con diritto di esclusiva per una zona. Sarebbe quindi ingiustificato far gravare un'intenzione repressiva su tali clausole.

L'articolo 85, paragrafo 1, suffragherebbe questo punto di vista: le espressioni « accordi tra imprese » e « concorrenza » che vi figurano vanno riferite l'una all'altra e poste in relazione con lo scopo perseguito, d'altronde in conformità con l'articolo 3 f) del trattato.

Quindi un contratto tra produttore e concessionario non sarebbe un « accordo tra imprese » ai sensi dell'articolo 85, in quanto il produttore avrebbe semplicemente trasferito al concessionario dei poteri a lui spettanti e che egli stesso avrebbe potuto esercitare. Il concessionario, dal canto suo, assumerebbe un ruolo economico non sostanzialmente diverso da quello di ogni altro distributore. Le direttive del produttore al concessionario non sarebbero in definitiva diverse da quelle che egli avrebbe impartito ai suoi impiegati nel caso di distribuzione diretta. Non sarebbe

dunque questo fenomeno economico che l'articolo 85 si propone di colpire.

L'analisi sarebbe confermata da quella della nozione di « concorrenza » contenuta in questo articolo. Concedente e concessionario non sarebbero in concorrenza tra loro, come non lo sono il concessionario e i suoi colleghi. La concorrenza di cui all'articolo 85, presupponendo il potere giuridico di compiere atti di concorrenza, non può riguardare il concessionario, al quale il concedente non attribuisce alcuna facoltà in proposito. Una competizione tra vari concessionari della stessa impresa sarebbe inconcepibile.

D'altro canto, né per il suo oggetto, né per il suo effetto, il contratto di esclusiva potrebbe creare una situazione di mercato pregiudizievole per il commercio tra gli Stati membri, o tale da falsare il gioco della concorrenza. Scopo del concedente sarebbe di affermarsi sul mercato e di stimolare così la concorrenza.

Il concedente, qualora nella sua opera di penetrazione nel mercato dovesse incorrere in pratiche abusive, sarebbe passibile delle sanzioni previste non dall'articolo 85, ma dall'articolo 86, avendo fatto ricorso ad un mezzo di penetrazione del tutto lecito, ma per uno scopo vietato.

Il Consiglio della C.E.E. ritiene che gli accordi di concessione esclusiva possano possedere le caratteristiche dell'articolo 85 senza affermare che « le possiedano tutti senza eccezione ». Per contro, esso si oppone alla tesi del ricorrente secondo cui tutti tali accordi « non le possiedono necessariamente ».

Il Consiglio fa carico al governo della Repubblica italiana di non aver ancora precisato se l'inapplicabilità dell'articolo 85 agli accordi di concessione esclusiva derivi dalla loro natura oppure dal fatto che l'articolo 86 era applicabile nei loro confronti.

D'altro canto, il Consiglio osserva che l'articolo 85 non contempla accordi tra imprese « concorrenti », ma accordi « che abbiano per oggetto o per effetto d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ».

Il Consiglio ritiene che il ricorrente « non nega che i contratti di esclusiva siano stipulati tra imprese, ma che siano « contratti tra imprese » ai sensi dell'articolo 85. Il ricorrente non avrebbe però dimostrato che in ogni caso e qualunque siano le loro clausole, i contratti di esclusiva non riguardano il fenomeno economico ed esauriscono i loro effetti tra i contraenti ».

Onde dimostrare che il contratto d'esclusiva non può influire sulla concorrenza tra le parti, il ricorrente afferma che esse non possono farsi concorrenza in base a detto contratto. Ciò significherebbe riferirsi al contenuto stesso del contratto onde dimostrare che non vi è concorrenza tra le parti, mentre sarebbe necessario precisamente dimostrare l'inesistenza di una situazione di concorrenza che possa risentire del contratto. Una concorrenza

è del tutto concepibile tra le parti, tra queste ed i terzi, o tra i terzi, concorrenza che può risentire di un contratto di esclusiva.

Il Consiglio è infine d'avviso che l'errore del ricorrente consista nella sostituzione della nozione di « rapporto interno dell'organizzazione di distribuzione » a quella di accordo di concessione esclusiva, ed ancora nel ritenere che questo accordo implichi un'alternativa tra l'articolo 86 e l'articolo 85 escludentisi a vicenda.

b) L'articolo 1, paragrafo 1 (b) del regolamento 19-65

Il governo della Repubblica italiana sostiene che l'interpretazione da esso data degli articoli 85 e 86 va accolta, tanto più che, nel caso di accordi relativi all'utilizzazione di diritti di proprietà industriale (brevetti, marchi, modelli), l'articolo 222 del trattato non intende assolutamente arrecare pregiudizio al regime di proprietà vigente negli Stati membri. L'applicazione dell'articolo 85 dovrebbe dunque cedere il passo a quella dell'articolo 86, poiché esso, pur disciplinando l'abuso di una posizione dominante, prescinderebbe dalla causa che ha determinato detto abuso e lo reprimerebbe in quanto tale, senza influire sugli accordi con i quali è stato trasferito il diritto di proprietà. Il regolamento 19-65 del Consiglio sarebbe quindi contrario agli articoli 85, 86 e 222 del trattato.

Il Consiglio della C.E.E. osserva che, permettendo — entro certi limiti — di esonerare dal divieto accordi « che comportano limitazioni imposte in rapporto all'acquisto o all'utilizzazione di diritti relativi alla proprietà industriale », detto regolamento non pregiudicherebbe affatto il regime di proprietà degli Stati membri. D'altro canto l'articolo 222, se interferisce nell'applicazione dell'articolo 85, dovrebbe avere la stessa incidenza su quella dell'articolo 86, di cui tuttavia nel ricorso si ammette l'applicabilità agli accordi verticali.

Il governo della Repubblica italiana sottolinea che gli argomenti da esso dedotti in relazione all'articolo 1, paragrafo 1 a) del regolamento 19-65, si applicano pure all'articolo 1, paragrafo 1 b), tuttavia con un'aggiunta d'importanza fondamentale.

Alienando una merce con tutti i diritti di proprietà industriale relativi, l'operatore economico fa uso del suo diritto di proprietà garantito dagli Stati membri e dall'articolo 222 del trattato. Sarebbe inconcepibile quindi che il regolamento 19-65 inviti la Commissione a disciplinare l'uso di un diritto insopprimibile. Sarebbe altresì inconcepibile che un contratto vertente sullo stesso diritto abbia bisogno per sussistere della deroga eccezionale di cui all'articolo 85 paragrafo 3, e possa essere dichiarato nullo in virtù dell'articolo 85, paragrafo 1. L'articolo 85 sarebbe dunque estraneo a questo tipo di rapporti economici e dovrebbe essere disatteso perché inesatto l'argomento del

Consiglio tratto dall'accostamento tra gli articoli 85 e 86 a proposito del diritto di proprietà industriale. L'articolo 85 invaliderebbe lo stesso contratto, mentre l'articolo 86 non si riferirebbe al contratto in sé che resterebbe valido, ma all'adozione di misure destinate ad eliminare una determinata situazione pregiudizievole.

Il Consiglio della C.E.E. insiste sulla sua tesi aggiungendo che ogni discussione sulla portata dell'articolo 222 non avrebbe alcuna rilevanza nella fattispecie, perché il regolamento 19-65 non ha per oggetto né per effetto di disciplinare il diritto di proprietà industriale.

B — Sulla domanda subordinata : inapplicabilità del regolamento 17-62 del Consiglio

1. Oggetto della domanda

Il governo della Repubblica italiana osserva che l'articolo 4, secondo comma, del regolamento n. 17-62, esonerando dalla notifica alcuni tipi di accordi, ha creato norme che escludono automaticamente e totalmente taluni accordi dal divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato. Non ne conseguirebbe tuttavia che un secondo tipo di accordo non previsto da detto articolo 4, secondo comma, sia necessariamente colpito dal divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato oppure, in caso contrario, vada escluso dal beneficio della dichiarazione d'inapplicabilità di cui all'articolo 85, paragrafo 3. Suffragherebbero tale interpretazione gli articoli 2, 4 e 5 del regolamento n. 17-62, nonché i suoi considerandi, specie il quinto, ed infine il punto IV del modulo b) allegato al regolamento 27-62 della Commissione che consente la notifica degli accordi in via preventiva, pur permettendo, previo esame, la dichiarazione d'inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1. Quindi, in virtù dell'articolo 184 del trattato, si dovrebbe dichiarare l'inapplicabilità dell'articolo 4, secondo comma, n. 2 a) e b) e dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento 17-62 del Consiglio, nell'ipotesi in cui detta controversia coinvolgesse detto regolamento.

2. Ricevibilità

Il Consiglio della C.E.E. nega innanzi tutto che il governo della Repubblica italiana possa invocare l'articolo 184 onde chiedere l'inapplicabilità dell'articolo 4, secondo comma, e dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento 17-62. Perché una simile domanda sia ricevibile, sarebbe necessario, conformemente alle sentenze 9-56 e 31/33-62 che detto regolamento costituisca il fondamento giuridico del regolamento 19-65, il cui annullamento si chiede in via principale con il presente ricorso. Non sarebbe questo il caso nostro, poiché il regolamento 19-65 si fonda diret-

tamente sul trattato. D'altro canto, l'oggetto del regolamento 19-65 non avrebbe alcun rapporto con gli articoli 4 e 5 del regolamento 17-62 poiché il regolamento 19-65 mira ad esonerare dal divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, alcune categorie di accordi ed il regolamento 17-62 mira a stabilire l'obbligo di notificazione. Il fatto che entrambi i regolamenti si ispirano alla stessa interpretazione dell'articolo 85, paragrafo 1, applicabile agli accordi verticali, non è sufficiente a consentire di far ricorso all'articolo 184. La mancanza di connessione tra i due regolamenti litigiosi sarebbe tale che l'eventuale inapplicabilità del regolamento 17-62 non avrebbe altro effetto che la soppressione di ogni eccezione all'obbligo di notificare gli accordi.

Il governo della Repubblica italiana contesta che l'eccezione abbia carattere preliminare, in quanto essa rientrerebbe in realtà nel merito. Il ricorrente oppone l'articolo 184 ad ogni argomento relativo all'esistenza di regolamenti anteriori al regolamento 19-65 e non impugnati. Spetta alla Corte stabilire se la presente controversia coinvolge o meno il regolamento 17-62. Il Consiglio avrebbe però ammesso nel controricorso che i tre regolamenti litigiosi si fondano sulla stessa interpretazione dell'articolo 85. Quindi l'illegittimità di uno di essi non potrebbe rimanere senza effetti sugli altri. Infine il Consiglio, traendo argomento dal regolamento 17-62 a sostegno delle sue tesi a difesa del regolamento 19-65, avrebbe ammesso gli stretti rapporti intercorrenti tra i due testi.

3. Nel merito

Il Consiglio della C.E.E. eccepisce, in subordine nel merito, che l'articolo 4, secondo comma, del regolamento non ha l'oggetto asserito nell'atto introduttivo. Scopo del testo sarebbe di rendere inapplicabile a certi tipi di accordi l'obbligo di notificazione previsto dal primo comma dello stesso articolo, senza pregiudizio dell'applicabilità o meno dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, come sarebbe confermato dall'ultima frase dell'articolo 4, primo comma. Per contro, qualsiasi accordo non menzionato nell'articolo 4, primo comma, del regolamento, ma che presenti le caratteristiche enunciate nell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, dovrebbe essere notificato; in particolare ogni accordo di concessione esclusiva il cui effetto vada oltre il semplice limite posto alla libera formazione dei prezzi, o alla libera determinazione delle condizioni del contratto da parte di una delle imprese, al momento della rivendita della merce acquistata dall'altra.

Il governo della Repubblica italiana ritiene che questa interpretazione del regolamento 17-62, data dal Consiglio, sia destinata non ad escludere automaticamente determinati accordi dal divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, ma solo a renderne la noti-

fica non obbligatoria; detti accordi possono comunque sempre essere dichiarati nulli.

C — *Sulla domanda subordinata : inapplicabilità del regolamento 153-62 della Commissione*

1. Oggetto della domanda

Il governo della Repubblica italiana ritiene che, con la creazione del modulo semplificato di cui all'articolo 1 del regolamento 153-62 della Commissione, questa sembra essersi orientata verso l'assoggettamento alla disciplina dell'articolo 85, paragrafo 1 o 3 di tutti gli accordi di concessione esclusiva, pur riservandosi di dichiarare inutile il suo intervento in virtù o dell'articolo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86. Detta situazione costituirebbe una violazione degli articoli 87 e 85, paragrafi 1 e 3, nonché una violazione degli articoli 2 e 3 f) del trattato, ed uno sviamento di potere. In virtù dell'articolo 184 del trattato, il regolamento 153-62 della Commissione sarebbe dunque inapplicabile nell'ipotesi in cui la presente controversia coinvolgesse detto regolamento. Infine, il regolamento 153-62 sarebbe inficiato dagli stessi vizi d'illegittimità denunciati nei confronti del regolamento 19-65 del Consiglio.

2. Ricevibilità

a) Prima eccezione della Commissione : la sua qualità di convenuta

La Commissione, riferendosi alla notifica fattale dalla Cancelleria a norma dell'articolo 39 del regolamento di procedura e alla qualità di convenuta che le sarebbe così stata conferita, si chiede se questa sia effettivamente stata l'intenzione del governo della Repubblica italiana. Il dubbio è suscitato dall'intestazione del ricorso che non è diretto contro di lei, ma contro il Consiglio « nonché nei confronti » della Commissione. Il dubbio troverebbe conferma nel fatto che i due primi capi della domanda con cui si chiede l'annullamento di due regolamenti del Consiglio, non riguardano la Commissione. Infine, l'inapplicabilità del regolamento della Commissione sarebbe eccepita solo in quanto il regolamento sia posto in questione dall'esame della controversia. Il governo della Repubblica italiana non avrebbe quindi chiamato chiaramente in causa la Commissione, ma si sarebbe riservato di farlo in uno stadio successivo del procedimento. La Commissione ammette la tesi del governo della Repubblica italiana secondo la quale se la controversia principale verte fra terzi rispetto all'istituzione che ha emanato il regolamento di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 184 detta istituzione dev'essere chiamata in causa; tuttavia, in mancanza di oggetto attuale di contestazione

nei suoi confronti, la Commissione contesta la sua qualità di convenuta.

La Commissione, pur precisando infine di aver sollevato una sola eccezione d'irricevibilità, relativa all'insussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'articolo 184, aggiunge che sarebbe inesatto affermare, come fa il ricorrente, che appare « superata e non più sostenuta la prima eccezione d'irricevibilità » in quanto sarebbe stato chiarito « il primo dubbio processuale » sollevato dalla Commissione.

Se la Commissione ammette che quando la controversia principale si svolge tra due parti terze rispetto all'istituzione che ha emanato il regolamento controverso ai sensi dell'articolo 184, detta istituzione dev'essere citata in giudizio, questa ammissione contiene l'esplicita riserva che « ricorrano in fatto e in diritto i presupposti d'applicazione dell'articolo 184 ». L'onere della prova relativa incomberebbe al ricorrente. Nella fattispecie, non sarebbe dunque sufficiente che il litigio possa vertere sul regolamento 153-62; il ricorrente deve inoltre provare l'esistenza di un nesso causale fra detto regolamento e quello che costituisce oggetto del ricorso principale.

Il governo della Repubblica italiana ribatte che è innegabile la qualità di convenuta della Commissione per due ragioni.

In primo luogo, la declaratoria d'inapplicabilità sollecitata a norma dell'articolo 184 può riferirsi ad un provvedimento emanato da un'istituzione diversa da quella che ha adottato l'atto impugnato in via principale; sarebbe perciò impossibile mantenere estraneo alla causa l'autore della norma di cui all'articolo 184 e quindi far carico al ricorrente di aver posto la Commissione in grado di prendere posizione su uno dei suoi regolamenti di cui è stata chiesta la declaratoria d'inapplicabilità.

In secondo luogo, la qualità di convenuta della Commissione, anche se invocata in subordine, è innegabile. La domanda relativa alla dichiarazione d'inapplicabilità contemplata dall'articolo 184 non ha infatti soltanto carattere incidentale, ma anche eventuale, il che giustifica l'impiego nell'atto introduttivo di espressioni destinate a mettere in rilievo questa sfumatura, senza tuttavia consentire alla Commissione di negare la sua qualità di convenuta in questa parte della domanda.

b) Seconda eccezione della Commissione : irricevibilità

La Commissione, dopo aver espresso i suoi dubbi circa la possibilità che uno Stato membro faccia ricorso all'articolo 184, destinato alla tutela dei singoli, e dopo aver ricordato che il governo della Repubblica italiana non si era valso in termini del diritto d'impugnare il regolamento litigioso, rileva l'insussistenza di rapporti tra i regolamenti 153-62 e 19-65. Il primo riguarda la notifica semplificata che « può » essere impiegata per alcuni

accordi di concessione esclusiva; la notifica costituisce semplicemente un onere imposto dal regolamento 17-62. Il secondo ha un oggetto diverso : esso consente alla Commissione di esonerare intere categorie d'accordi dalla disciplina dell'articolo 85, paragrafo 3. Tra i due atti non sussisterebbe dunque alcun « nesso d'interdipendenza giuridica ».

L'illegittimità di un atto, una volta trascorso il termine d'impugnazione, può essere invocata, in virtù dell'articolo 184, unicamente qualora detto atto costituisca il fondamento giuridico della domanda. Le sentenze 9-56 e 31-33-62 esigerebbero un effettivo nesso giuridico fra l'una e l'altra.

Il governo della Repubblica italiana non affermerebbe affatto che il regolamento 19-65 è fondato sul regolamento 153-62. D'altro canto, sarebbe inconcepibile che l'uno costituisca la fonte giuridica dell'altro. Infine, nell'atto introduttivo ci si limiterebbe ad invocare l'articolo 184 onde ottenere semplicemente l'estensione degli effetti dell'asserita nullità di un atto a tutti gli atti precedenti che abbiano le stesse caratteristiche, vale a dire in realtà al fine di sottrarsi alla decadenza stabilita dall'articolo 173.

Pur riconoscendo che un'eventuale declaratoria di nullità del regolamento 19-65 del Consiglio potrebbe avere pratiche conseguenze nei confronti del regolamento 153-62, la Commissione sottolinea che tale considerazione nulla ha a che vedere con l'applicazione dell'articolo 184. Essa ne conclude che i presupposti dell'azione non sussistono nella fattispecie e quindi la domanda è improponibile.

Il governo della Repubblica italiana nega che questo mezzo costituisca eccezione d'irricevibilità. Non è possibile stabilire se la controversia coinvolga il regolamento 153-62 senza esaminare la questione congiuntamente al regolamento 19-65, specie poi tenendo conto che i convenuti avrebbero ammesso che i tre regolamenti litigiosi erano ispirati alla stessa interpretazione dell'articolo 85, paragrafo 1.

c) Eccezione d'irricevibilità sollevata dal Consiglio

Il Consiglio si oppone parimenti alla ricevibilità di questo capo della domanda per la stessa mancanza di connessione con il regolamento 19-65, già rilevata a proposito del regolamento 17-62. Il regolamento 153-62 non potrebbe essere impugnato in base all'articolo 184 giacché il regolamento 19-65 del Consiglio, che si fonda direttamente sul trattato, costituisce — rispetto al regolamento 153-62 della Commissione, che si fonda soltanto su un altro regolamento — una norma d'ordine superiore che non può per alcuna ragione esser fondata sul precitato regolamento della Commissione.

Il governo della Repubblica italiana contesta la natura preeliminare di questo mezzo, il quale rientrerebbe nel merito. Il

ricorrente applica al regolamento 153-62 gli argomenti già svolti a sostegno della ricevibilità della domanda diretta contro il regolamento 17-62. Esso aggiunge che il quinto considerando del regolamento 19-65 ha preso spunto dal regolamento 153-62, e quindi l'annullamento del primo difficilmente potrebbe non avere conseguenze per il secondo.

3. Nel merito

Il Consiglio della C.E.E., replicando alla tesi del ricorrente, osserva che il regolamento 153-62 ha il solo scopo di semplificare, per un certo numero di accordi di concessione esclusiva, il procedimento di notifica prescritto dal regolamento 17-62, mentre i rimanenti accordi di questo genere sono disciplinati da questo procedimento, rimasto invariato rispetto alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato. Ad ogni modo, le imprese potrebbero invocare al momento della notificazione (semplificata o meno) l'inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato.

La Commissione estende al regolamento 153-62 le censure d'illegittimità dedotte nei confronti del regolamento 19-65 da parte del governo italiano, giacché esso afferma che l'identità dei vizi d'illegittimità inficia i due regolamenti.

In primo luogo, la censura fondata sulla violazione degli articoli 87 e 85 non può essere mossa al regolamento 153-62. Esso si limiterebbe ad introdurre un tipo di modulo semplificato relativo alla notifica prevista dal regolamento 17-62 del Consiglio. L'introduzione di formalità semplificate, quand'anche rientri in un sistema determinato, non potrebbe avere di per sé l'effetto di violare gli articoli del trattato erroneamente applicati da detto sistema.

In secondo luogo, la censura fondata su un asserito sviamento di potere sarebbe infondata sia nei confronti del regolamento 153-62, che del regolamento 19-65. La semplificazione di una formalità non sarebbe da sola sufficiente ad implicare l'estensione dell'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, a tutta la categoria degli accordi di concessione esclusiva.

In terzo luogo, la censura secondo cui gli accordi verticali esulerebbero dalla disciplina dell'articolo 85 non potrebbe essere estesa al regolamento 153-62. La sentenza 13-61 della Corte di Giustizia potrebbe essere invocata in merito all'applicabilità dell'articolo 85 agli accordi verticali, come pure per gli argomenti già svolti in proposito dal Consiglio. Infine, la regolamentazione parziale stabilita dal regolamento 153-62 rientrerebbe nell'ambito di un sistema più generale la cui illegittimità non è stata dimostrata.

Il governo della Repubblica italiana ribatte anzitutto che

uno dei considerandi del regolamento 19-65 fa allusione al regolamento 153-62, il che proverebbe che questo non è innocuo e non si limita a semplificare un modulo. Esso costituirebbe piuttosto la norma con cui la Commissione ha iniziato a sottoporre progressivamente i contratti di rappresentanza esclusiva al regime dell'articolo 85, paragrafo 1, azione continuata dal Consiglio con il regolamento 19-65. L'ultimo considerando introduttivo del regolamento 153-62 rivelerebbe l'intento di capovolgere l'economia dell'articolo 85. Lo stesso intento si desumerebbe pure dall'articolo 1, primo comma, dello stesso regolamento e dai vincoli esistenti tra questo e il regolamento 17-62, in particolare con l'articolo 4 di questo. Tutti questi elementi implicherebbero una violazione degli articoli 87 e 85 del trattato.

D'altro canto, lo sviamento di potere risulterebbe in modo specialissimo dalla successione dei regolamenti che hanno preceduto il regolamento 19-65. Tutti si ispirerebbero ad un concetto comune e il loro reale scopo si sarebbe rivelato solo dopo l'adozione del regolamento 19-65, anche se il loro scopo apparente in precedenza era costituito unicamente da una semplificazione amministrativa.

Infine, la Commissione stessa avrebbe ammesso che il regolamento 153-62 avrebbe creato un regime parziale nei confronti dei contratti di rappresentanza esclusiva, che rientrano nella sfera d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1. Il regolamento 153-62 verrebbe così coinvolto nell'illegittimità generale dell'estensione dell'articolo 85 ai contratti di rappresentanza esclusiva, giacché la sentenza 13-61 non ha risolto questo problema generale.

La Commissione rileva anzitutto di aver sempre contestato l'applicazione del principio secondo cui è vietato tutto ciò che non è permesso. Contrariamente alle affermazioni avversarie, la semplificazione delle procedure del regolamento 17-62 sarebbe giustificata solo per i tipi di accordo cui si riferisce il regolamento 19-65, ma non per gli altri. Comunque, questi altri tipi di accordo non sarebbero affatto tutti gli accordi d'esclusiva cui non si applica il regolamento 19-65, ma solo quelli che presentano i requisiti dell'articolo 85, paragrafo 1, e non rientrano nelle categorie per le quali il procedimento non è stato semplificato. Il regolamento 153-62 non può aver avuto l'effetto di assoggettare all'articolo 85, paragrafo 1, degli accordi che altrimenti sarebbero stati ad esso sottratti.

La Commissione ritiene di aver dimostrato che i rapporti giuridici nell'ambito dell'organizzazione di distribuzione tra operatori a vari livelli rientrano nella sfera d'applicazione dell'articolo 85, essendo possibile reperire in questi rapporti le caratteristiche costitutive delle ipotesi contemplate da questo articolo. D'altro canto, si dovrebbe determinare soltanto se l'accordo ha avuto o meno ripercussioni sulla concorrenza nell'ambito del

mercato comune. Infine, l'applicabilità dell'articolo 85 non esclude quella dell'articolo 86.

IV — Il procedimento

Il ricorso proposto dal governo dalla Repubblica italiana è stato registrato in cancelleria col n. 18361 il 31 maggio 1965.

Il controricorso del Consiglio di Ministri della C.E.E. è stato depositato il 28 luglio 1965.

Il 5 luglio 1965 la Commissione C.E.E. ha presentato una domanda a norma dell'articolo 91 del regolamento di procedura, eccependo l'irricevibilità del ricorso del governo della Repubblica italiana per quanto riguarda la declaratoria d'inapplicabilità nei confronti del regolamento 153-62.

Nella memoria depositata il 15 novembre 1965, il governo della Repubblica italiana si è opposto alla domanda proposta dalla Commissione ed ha replicato al Consiglio.

Con ordinanza 18 novembre 1965, la Corte ha rinviato al merito la decisione sulla domanda proposta dalla Commissione.

La Commissione ha depositato il controricorso il 21 dicembre 1965 e la replica del governo italiano a detto controricorso è stata depositata il 18 gennaio 1966.

Le contropliche del Consiglio della Commissione sono state depositate il 15 e, rispettivamente, l'11 febbraio 1966.

Il presidente della Corte ha assegnato la causa alla Prima Sezione per l'eventuale istruttoria ed ha designato quale relatore il giudice Robert Lecourt.

La discussione orale ha avuto luogo il 1º marzo 1966.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 22 marzo 1966.

IN DIRITTO

Il governo della Repubblica italiana ha proposto contro il Consiglio della C.E.E. e, in quanto occorra, contro la Commissione, un ricorso diretto in via principale all'annullamento del regolamento 19-65 del Consiglio, datato 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato istitutivo della C.E.E. a categorie di accordi e di pratiche concordate. Il ricorso mira inoltre, a norma dell'articolo 184 dello stesso trattato, a far dichiarare inapplicabile l'articolo 4, paragrafo 2, n. 2, lettere a) e b) e l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento 17-62 del Consiglio, datato 6 febbraio 1962, il quale prescrive la notifica degli accordi per i quali le imprese interessate intendono valersi dell'articolo 85, paragrafo 3. Infine esso tende, a norma dello stesso articolo, a

far dichiarare l'inapplicabilità del regolamento 153-62 della Commissione, datato 20 dicembre 1962, il quale stabilisce formalità semplificate di notifica per determinati accordi detti di concessione esclusiva.

Sulla domanda principale del ricorso, diretta all'annullamento del regolamento 19-65 del Consiglio

Con le norme del regolamento 19-65, adottato in forza dell'articolo 87 del trattato, il Consiglio ha conferito alla Commissione la facoltà di concedere, mediante regolamento, le esenzioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, a categorie di accordi ai quali partecipano soltanto due imprese, qualora ricorrano determinati presupposti. Nel ricorso di annullamento, regolarmente proposto, si sostiene che detto regolamento è stato adottato in violazione degli articoli 2, 3 f), 85, 86, 87 e 222 del trattato e costituisce uno sviamento di potere.

Il primo motivo : violazione dell'articolo 87

In primo luogo, il ricorrente assume che il regolamento 19-65 ha statuito sulle esenzioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, senza aver previamente precisato la portata del divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1, di guisa che, avendo definito l'eccezione prima di aver specificato la regola cui l'eccezione deroga, detto regolamento avrebbe violato l'articolo 87 nonché il principio secondo il quale è permesso tutto ciò che non è vietato, sostituendovi il principio contrario secondo il quale è vietato tutto ciò che non è permesso.

La Corte rileva che, a norma dell'articolo 87 del trattato, il Consiglio « stabilisce tutti i regolamenti o le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 85 e 86 ». Spetta al Consiglio stabilire se un regolamento sia « utile ». L'utilità può riguardare un punto determinato, senza che il Consiglio sia tenuto ad occuparsi interamente degli articoli 85 e 86 nel loro complesso. Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio può quindi dare applicazione mediante regolamento all'esenzione di cui all'articolo 85, paragrafo 3, senza che ciò significhi che si debba ritenere vietato tutto ciò che non è stato esentato.

D'altro lato, si deve osservare che l'articolo 85, paragrafo 3, del trattato prevede che l'esenzione di cui trattasi può essere concessa anche a categorie di accordi. L'interesse che le imprese hanno alla certezza del diritto è tale da giustificare la precedenza data a questa facoltà, di cui il Consiglio può valersi senza dover disciplinare simultaneamente l'applicazione delle restanti disposizioni di detto articolo. Il Consiglio ha quindi potuto, senza violare l'articolo 87, ricavare dall'articolo 85, paragrafo 3, il

potere per emanare un regolamento riguardante l'esenzione di categorie di accordi, senza con ciò alterare i principi dell'articolo 85, paragrafo 1, né rinunciare all'adozione di ulteriori regolamenti intesi ad applicare le varie disposizioni di questo stesso articolo 85 agli accordi non contemplati dal regolamento impugnato.

Il secondo motivo : violazione dell'articolo 85 e sviamento di potere

Il ricorrente si duole che il regolamento 19-65, da un lato abbia violato l'articolo 85, paragrafi 1 e 3, in relazione agli articoli 2 e 3 f) del trattato, e, d'altro lato, costituisca uno sviamento di potere avendo supposto vietati ipso jure in forza dell'articolo 85, paragrafo 1, gli accordi delle categorie esentate ed avendo quindi considerato come soggette ipso jure al detto paragrafo 1 non solo le categorie da esso esentate, ma anche tutti gli accordi di dette categorie cui partecipino più di due imprese, oppure intervenuti fra due imprese ma che non soddisfino le condizioni poste dall'articolo 1 di detto regolamento.

La Corte osserva che, con lo stabilire le regole di concorrenza da applicarsi alle imprese, nella terza parte del trattato dedicata alla « politica della Comunità », l'articolo 85 si propone di attuare i mezzi dell'« azione della Comunità » indicati all'articolo 3, in ispecie « la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata » e ciò onde pervenire all'« instaurazione di un mercato comune », la quale costituisce uno degli obiettivi fondamentali sanciti dall'articolo 2. L'articolo 85, nel suo complesso, va quindi interpretato alla luce delle dichiarazioni contenute nel preambolo del trattato, in ispecie di quelle relative all'« eliminazione degli ostacoli » e alla « lealtà nella concorrenza », indispensabili per la realizzazione dell'unità di mercato.

Il testo dell'articolo 85 è caratterizzato dalla enunciazione di una norma di divieto (paragrafo 1) e dei suoi effetti (paragrafo 2), temperata dalla previsione di deroghe che possono essere eventualmente concesse anche per categorie (paragrafo 3). Il fatto che un accordo non ricada sotto l'articolo 85, paragrafo 1, non dipende dagli stessi presupposti e può non avere le stesse conseguenze del fatto di fruire della deroga di cui all'articolo 85, paragrafo 3. Pertanto le imprese hanno indubbiamente interesse a che i regolamenti di esecuzione facciano salva la rispettiva portata di dette due disposizioni.

Mentre la concessione del beneficio dell'articolo 85, paragrafo 3, a un determinato accordo presuppone che questo sia stato previamente riconosciuto soggetto al divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, la possibilità prevista dal paragrafo 3 di concedere lo stesso beneficio per categorie non implica che un accordo determinato appartenente ad una di queste categorie abbia necessariamente i presupposti per ricadere nella previsione del paragrafo 1. Attribuendo al Consiglio il potere di autorizzare esenzioni

per categoria, l'articolo 85, paragrafo 3, gli ha imposto di esercitare detto potere solo nei confronti delle categorie di accordi che possono rientrare nelle previsioni del paragrafo 1. Il regolamento del Consiglio sarebbe infatti inutile se gli accordi delle categorie in esso indicate non potessero soddisfare dette condizioni.

Tuttavia la definizione di una categoria delimita soltanto un certo ambito e non significa affatto che gli accordi in esso compresi siano tutti soggetti al divieto. Non è detto nemmeno che un accordo compreso nella categoria esentata, ma che non risponda a tutte le previsioni di detta definizione, ricada necessariamente sotto il divieto. La concessione di un'esenzione per categorie non può quindi affatto pregiudicare, nemmeno implicitamente, un accordo individualmente considerato.

Il regolamento 19-65 non contravviene a questi principi. L'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento autorizza la Commissione a « dichiarare, mediante regolamento e in conformità all'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, che l'articolo 85, paragrafo 1, non è applicabile a categorie di accordi cui partecipano soltanto due imprese » e che rispondano a determinate previsioni nell'ambito dei contratti di rappresentanza esclusiva.

A norma del secondo paragrafo dello stesso articolo, il regolamento da adottarsi dalla Commissione « deve comprendere una definizione delle categorie di accordi ai quali si applica e precisare in particolare :

a) Le restrizioni o le clausole che non possono figurare negli accordi;

b) Le clausole che devono figurare negli accordi o le altre condizioni che devono essere soddisfatte ».

Detto regolamento si limita quindi a fissare un ambito per l'azione della Commissione, pur lasciando a questa il compito di precisare le condizioni che un accordo deve soddisfare per fruire dell'esenzione per categorie.

Adottato in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, e non dell'articolo 85, paragrafo 1, come risulta dal titolo e dalla motivazione, il regolamento di cui trattasi non crea alcuna presunzione di diritto circa l'interpretazione da darsi all'articolo 85, paragrafo 1. Essendo destinato ad esentare dal divieto, per categorie, accordi e pratiche concertate, esso non può avere la conseguenza di far ricadere in primo luogo, anche solo implicitamente, sotto il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, le categorie che esso intende favorire, né di far presumere realizzati ipso jure a danno di un accordo qualsiasi i presupposti di detto articolo.

Il regolamento impugnato non poteva quindi modificare i presupposti per la constatazione, in ciascun caso concreto, dei requisiti occorrenti per l'applicazione del divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1. I dubbi cui, secondo il ricorrente, potrebbe

dar adito il testo del regolamento 19-65 non sono perciò sufficientemente fondati per affermare che sia stato alterato il sistema dell'articolo 85. Limitandosi ad autorizzare la Commissione ad esentare dal divieto, a priori e per categorie, gli accordi in esso indicati — unicamente per il caso in cui ricadessero sotto l'articolo 85, paragrafo 1 — il regolamento 19-65 non ha violato l'articolo 85, paragrafo 2, o l'articolo 3 f) del trattato, né posto in essere uno sviamento di potere.

Il terzo motivo : violazione degli articoli 86 e 222 del trattato

In una prima serie di censure, il ricorrente rileva che il regolamento impugnato all'articolo 1, paragrafo 1 a) considera gli accordi di concessione esclusiva come soggetti, non all'articolo 86 relativo all'abuso di posizioni dominanti, ma all'articolo 85 : ora, quest'ultimo riguarderebbe soltanto gli accordi fra operatori economici che agiscono allo stesso stadio (« orizzontali »), mentre gli accordi fra operatori che agiscono in fasi successive (« verticali ») ricadrebbero unicamente sotto l'articolo 86, il quale sarebbe stato quindi violato, unitamente all'articolo 85.

La Corte rileva che né il tenore dell'articolo 85 né quello dell'articolo 86 giustificano una siffatta delimitazione della sfera d'applicazione degli articoli stessi in base alla posizione delle imprese nei vari stadi economici. Né l'uno né l'altro articolo fa distinzione tra operatori concorrenti allo stesso stadio e operatori non concorrenti che agiscono in fasi diverse. Non si devono introdurre distinzioni non previste dal trattato.

Inoltre non si potrebbe contestare l'applicabilità dell'articolo 85 a un contratto di concessione esclusiva, sostenendo che concedente e concessionario non sono in concorrenza fra loro. La concorrenza di cui parla l'articolo 85, paragrafo 1, non è infatti solo quella che potrebbero farsi i contraenti dell'accordo, ma anche quella che si può svolgere fra uno di essi e i terzi. Ciò risulta dal fatto che, con un accordo del genere, le parti potrebbero mirare, ostacolando o limitando la concorrenza fatta da terzi al prodotto, a creare o garantire a proprio profitto un vantaggio ingiustificato, a danno del consumatore o dell'utente, contrario agli obiettivi generali dell'articolo 85.

È quindi possibile che, senza implicare un abuso di posizione dominante, un accordo tra operatori economici che agiscono in fasi diverse sia suscettibile di pregiudicare il commercio fra Stati membri ed abbia al tempo stesso lo scopo o l'effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, sì da ricadere sotto il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1. Gli articoli 85 e 86 hanno ciascuno una propria funzione e sono quindi indifferentemente applicabili a vari tipi di accordi, qualora ricorrano i rispettivi presupposti.

Appare poi vano il confronto tra la fattispecie, regolata

dall'articolo 85, del produttore legato da un contratto di esclusiva al distributore dei suoi prodotti e quella del produttore che provvede direttamente alla distribuzione in un modo qualsiasi, ad esempio mediante rappresentanti : situazione questa non soggetta all'articolo 85. Le due situazioni sono giuridicamente distinte. Esse presentano d'altronde diverso interesse : due circuiti economici, di cui uno integrato e l'altro no, possono infatti avere una diversa efficienza.

Il tenore dell'articolo 85 rende il divieto applicabile, ove siano presenti le altre condizioni previste, a qualsiasi accordo intervenuto fra imprese diverse ed esclude quindi il caso dell'impresa unitariamente strutturata che provvede direttamente alla distribuzione. Non ne consegue tuttavia che debba essere considerata legittima, per semplice analogia economica — del resto incompleta e in contrasto con detto articolo — la situazione contrattuale nascente dall'accordo fra un'impresa di produzione e un'impresa di distribuzione.

Il trattato, con l'articolo 85, intende rispettare l'organizzazione interna dell'impresa mentre si riserva di intervenire, mediante l'articolo 86, soltanto in caso di abuso di posizione dominante. Ma non era necessaria la stessa misura nell'ipotesi in cui gli ostacoli per la concorrenza derivano da un accordo intervenuto tra due imprese diverse, accordo che generalmente è sufficiente vietare. Non si può d'altronde contestare che un accordo intervenuto fra un'impresa di produzione e un'impresa di distribuzione abbia il carattere di « accordo fra imprese ».

Infine un accordo fra produttore e distributore inteso a ricostituire le barriere nazionali nel commercio fra Stati membri potrebbe essere in contrasto con gli obiettivi essenziali della stessa Comunità. Il trattato, che nel preambolo e nell'insieme del suo testo mira a sopprimere le barriere fra Stati e che, in numerose disposizioni, reprime severamente la loro ricostituzione, non poteva permettere alle imprese di elevare nuovamente tali barriere. L'articolo 85, paragrafo 1, risponde a questo scopo, quand'anche si tratti di accordi fra imprese che operano in fasi diverse del processo economico. Ne risulta che non è stata violata alcuna delle norme invocate in questa prima categoria di censure.

In una seconda categoria di censure, il governo della Repubblica italiana lamenta che il regolamento impugnato abbia, all'articolo 1, paragrafo 1 b), violato l'articolo 222 del trattato in quanto interferisce indebitamente nell'esercizio dei diritti di proprietà industriale.

La Corte osserva che l'articolo 222 si limita a precisare che il « trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri ». L'articolo 1, paragrafo 1 b) del regolamento 19-65 autorizza la Commissione a concedere, per categorie, l'esenzione dal divieto agli accordi compresi in dette

categorie e « che comportano limitazioni imposte in rapporto all'acquisto o all'utilizzazione di diritti relativi alla proprietà industriale ».

Ciò facendo, e per quanto riguarda l'articolo 222, il regolamento non ha affatto pregiudicato il regime della proprietà negli Stati membri. La disposizione di cui trattasi, senza violare l'articolo 222, ha validamente tratto dalla formula generale dell'articolo 85 che contempla « tutti gli accordi fra imprese », la possibilità di esentare dal divieto gli accordi che implicano limitazioni nell'esercizio dei diritti di proprietà industriale.

Dal complesso di queste considerazioni si desume che la domanda d'annullamento del regolamento 19-65 dev'essere respinta.

Sulle domande accessorie relative alla dichiarazione d'inapplicabilità dei regolamenti 17-62 del Consiglio e 153-62 della Commissione

In virtù dell'articolo 184 del trattato, il governo della Repubblica italiana ha inoltre chiesto che siano dichiarate inapplicabili determinate disposizioni del regolamento 17-62 del Consiglio e del regolamento 153-62 della Commissione.

Il Consiglio e la Commissione hanno eccepito l'irricevibilità di queste domande, sostenendo in particolare che detti regolamenti non costituiscono il fondamento giuridico del regolamento 19-65 impugnato in via principale e non possono quindi essere censurati in base al procedimento di cui all'articolo 184 del trattato.

La Corte rileva che, a norma di detto articolo, nel caso di una controversia che metta in causa un regolamento, ciascuna parte può valersi dei motivi previsti dall'articolo 173, 1° comma, per chiedere che il regolamento stesso sia dichiarato inapplicabile. Detta disposizione non ha lo scopo di consentire a una parte di contestare l'applicabilità di qualsiasi regolamento a sostegno di qualsiasi ricorso; il regolamento di cui si eccepisce l'illegittimità dev'essere infatti applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie controversa.

Ora, il regolamento 19-65 non ha alcun rapporto con le disposizioni criticate dei due regolamenti di cui viene chiesta la dichiarazione d'inapplicabilità : esso ha infatti ad oggetto l'esenzione dal divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, di determinate categorie di accordi, mentre i regolamenti 17-62 e 153-62 prevedono, l'uno un obbligo di notifica, e l'altro la possibilità di una notifica semplificata. La mancanza di nesso tra questi due ultimi e il regolamento 19-65 è tale, nell'ambito della presente controversia, che la dichiarazione d'inapplicabilità degli uni non intaccherebbe la legittimità dell'altro e che l'annullamento del regolamento impugnato in via principale non implicherebbe

affatto l'inapplicabilità degli altri. Infine, essendosi rivelata infondata la domanda principale, le domande di dichiarazione d'inapplicabilità di cui essa costituisce il fondamento appaiono prive di oggetto.

Dette domande sono pertanto irricevibili.

Sulle spese

Il ricorrente è rimasto soccombente. A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, in ispecie gli articoli 2, 3, 85, 86, 87, 173, 184 e 222,
visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità europee, in ispecie l'articolo 69,

LA CORTE,

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1. Il ricorso 32-65 è respinto.
2. Il ricorrente è condannato alle spese del giudizio.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 13 luglio 1966.

Hammes

Delvaux

Donner

Trabucchi

Lecourt

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 13 luglio 1966.

Il presidente

Il cancelliere

Ch. L. Hammes

A. Van Houtte